

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 gennaio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2017, n. 0133/Pres.
LEGGE REGIONALE 19 giugno 2017, n. 8.		Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (17R00335) ... Pag. 21
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento. (17R00298)..... Pag. 1		
LEGGE REGIONALE 28 giugno 2017, n. 9.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2017, n. 0140/Pres.
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica). (17R00316)..... Pag. 6		Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale). (17R00336) ... Pag. 24
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)		
LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2017, n. 5.		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2017, n. 0143/Pres.
Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori. (17R00403)..... Pag. 6		Regolamento concernente le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). (17R00350) Pag. 30
LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 2017, n. 6.		
Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile. (17R00404).... Pag. 8		
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE 16 giugno 2017, n. 24.		LEGGE REGIONALE 20 giugno 2017, n. 27.
Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale. (17R00321)..... Pag. 16		Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla l.r. 32/2002. (17R00390)..... Pag. 31



LEGGE REGIONALE 20 giugno 2017, n. 28.

Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla l.r. 48/1994. (17R00391)..... *Pag.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2017, n. 29/R.

Norme in materia di composizione della Consulta regionale della cooperazione. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2007, n. 16/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 «Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana»). (17R00392)... *Pag.* 32

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2017, n. 30.

Continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche alla l.r. 89/2016. (17R00393)..... *Pag.* 33

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 9 maggio 2017, n. 8, della Regione Siciliana, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale». (17R00512) *Pag.* 34



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2017, n. 8.

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni statali in materia e tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie), promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio nonché interventi di solidarietà nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione.

Art. 2.

Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un «Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime», di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio ed è ripartito, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in due quote.

3. La prima quota del Fondo è destinata a finanziare i seguenti interventi:

a) assistenza e consulenza professionale in materia di accesso al credito, usura ed estorsione;

b) sostegno psicologico a favore delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento;

c) indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione;

d) contributi per la costituzione di parte civile alle vittime dell'usura e dell'estorsione;

e) misure di sostegno nei casi di sovra indebitamento e per la prevenzione dell'usura;

f) attività di comunicazione e di sensibilizzazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

g) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alla cittadinanza.

4. La Regione promuove, progetta e realizza gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), f) e g) anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, istituzioni scolastiche e formative, associazioni, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, cooperative e organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite, che operano nel campo sociale.

5. La seconda quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:


a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo a favore delle vittime di usura, concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile;

b) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di elargizione ai soggetti danneggiati da attività estorsive concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile;

c) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'art. 15 della legge n. 108/1996 entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

6. L'integrazione di cui al comma 5, lettera a), è concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo, successivamente erogata dallo Stato, ed è corrisposta previa presentazione, da parte del soggetto interessato, della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo, adottata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura nella quale sono individuati i destinatari e le modalità di concessione.

7. Il saldo di cui al comma 6 erogato dallo Stato confluisce nel Fondo. A tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione rilascia idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.



8. La Regione revoca i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui al comma 5, lettera a), e provvede al recupero delle somme già erogate, nei casi previsti dall'art. 14, comma 9, della legge n. 108/1996.

Art. 3.

Soggetti destinatari e beneficiari

1. I destinatari degli interventi del Fondo di cui all'art. 2 sono:

a) i Confidi che operano sul territorio regionale e che hanno costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996;

b) le istituzioni scolastiche e formative;

c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite che operano nel campo sociale;

d) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all'art. 15, comma 4, della legge n. 108/1996;

e) le associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 44/1999;

f) gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) prestano attività di assistenza e informazione nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 3.

2. I beneficiari degli interventi del Fondo di cui all'art. 2 sono le vittime del reato di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura o di sovraindebitamento nonché i soggetti in stato di sovraindebitamento, che hanno la residenza ovvero la sede legale od operativa nel territorio regionale.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) vittime del reato di usura e di estorsione, le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, quale conseguenza dei reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità competente;

b) soggetti a rischio di usura:

1) le persone fisiche che si trovano nell'impossibilità di accesso al credito, anche per eventi non dipendenti dalla loro volontà, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c);

2) i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

c) soggetti in stato di sovraindebitamento: i soggetti che si trovano nella situazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

d) soggetti a rischio di sovraindebitamento: debitore individuale o nucleo familiare, il cui carico dei debiti eccede la propria capacità di pagamento in una prospettiva di lungo termine, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera c).

Art. 4.

Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione

1. La Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), concede alle persone fisiche e alle imprese di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), secondo le modalità e i criteri definiti nella deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera d):

a) un indennizzo, riconosciuto una tantum, di importo variabile, da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 20.000,00, in funzione della gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati. In caso di morte del beneficiario, l'indennizzo è devoluto agli eredi legittimi;

b) un contributo per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di euro 30.000,00. A valere sul contributo concesso può essere erogata una anticipazione pari al 40 per cento a presentazione del certificato di inizio lavori;


c) un contributo, per i danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, pari alle spese di riparazione e, comunque, non superiore ad euro 5.000,00 per singolo mezzo. In caso di distruzione totale del mezzo, previa esibizione del certificato di radiazione dal pubblico registro, il beneficio è commisurato al 60 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di un esemplare non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile.

Art. 5.

Costituzione di parte civile

1. La Regione, nel riconoscere il dovere civico della denuncia, sostiene, attraverso il Fondo di cui all'art. 2, la costituzione di parte civile delle vittime nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, per contribuire alle spese relative alle procedure legali sostenute da coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

2. Se i soggetti ammessi ai contributi di cui al comma 1, al termine del giudizio penale nel quale si sono costituiti parte civile, conseguono il rimborso delle spese legali sostenute, restituiscono al Fondo di cui all'art. 2 il contributo in precedenza erogato, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell'autore del reato.



Art. 6.

Integrazione agli interventi del Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1. La Regione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lettera *c*), integra i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'art. 15 della legge n. 108/1996, entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Art. 7.

Concessione dei contributi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi

1. I Confidi, le fondazioni e le associazioni antiusura con sede legale o con sede operativa nel territorio regionale, al fine di ottenere i contributi di cui all'art. 6, presentano domanda alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *f*), deve comunque contenere l'impegno a:

a) utilizzare il contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'art. 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 108/1996 ;

b) restituire il contributo che, entro ventiquattro mesi dall'erogazione, non è stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui alla lettera *a*).

3. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, mediante la ripartizione della disponibilità finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entità originaria del Fondo di cui all'art. 2.

4. Contestualmente alla concessione del contributo, la Regione provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento è erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.

5. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del Fondo prevista dal comma 6.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Confidi destinatari del contributo presentano alla Giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa l'effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito.

Art. 8.

Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura. Costituzione di un Organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento

1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con altri enti pubblici, costituisce un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), ai sensi

dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).

2. La Regione promuove, altresì, forme di collaborazione con gli enti locali e con i soggetti istituzionali preposti alle varie fasi della procedura di cui alla legge n. 3/2012, al fine di armonizzare l'attività degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento che operano sul territorio regionale.

3. La Regione, per favorire il consolidamento del debito di coloro che versano in condizioni di sovraindebitamento e prevenire il ricorso all'usura, promuove, attraverso il Fondo di cui all'art. 2:

a) campagne di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;

b) corsi di formazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito.

4. La Regione, previa intesa con l'Ente nazionale per il microcredito, attraverso il fondo di garanzia per il microcredito di cui all'art. 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) promuove l'attivazione di specifici programmi per prevenire l'insorgenza di condizioni di sovraindebitamento.

Art. 9.

Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento

1. È istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 100 dello Statuto, l'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è la sede per il confronto con le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento.


3. L'Osservatorio, anche in collaborazione con altri enti, promuove:

a) l'analisi e lo studio dei fenomeni di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale, anche sotto il profilo della loro eventuale connessione alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

b) azioni di sensibilizzazione e di informazione sui fenomeni di cui al comma 1 nonché azioni di tipo educativo e culturale, volti in particolare a favorire l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale;

c) azioni per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse ai fenomeni di cui al comma 1.

4. Il Presidente dell'Osservatorio è il Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente può delegare uno o più componenti dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a rappresentarlo.



5. L'Osservatorio è composto da rappresentanti della Giunta regionale, delle associazioni, delle fondazioni e di altri enti che operano, sul territorio regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento nonché da rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale, previa intesa, e da esperti in materia di usura, estorsione e sovraindebitamento.

6. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti dell'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dal comma 5, le modalità di nomina e sostituzione nonché i compiti e le modalità di organizzazione e di funzionamento.

7. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 10.

Modifica all'art. 5-quater della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14

1. L'art. 5-quater della legge regionale n. 14/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5-quater (*Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità*). — 1. È istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 100 dello Statuto, l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

2. L'Osservatorio opera quale organismo consultivo del Consiglio regionale con funzioni di iniziativa e di coordinamento nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione ed educazione civica sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alla promozione della cultura della legalità.

3. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti inerenti le politiche di cui al comma 2.

4. Il Consiglio regionale definisce, con apposito regolamento, la composizione, le modalità di organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Osservatorio. La partecipazione all'Osservatorio non ha titolo oneroso.

5. L'Osservatorio promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale.

6. L'Osservatorio mette in atto azioni per prevenire le situazioni di disagio connesse o derivanti da attività criminali di tipo organizzato di stampo mafioso, nei limiti delle competenze regionali in materia e nell'esercizio delle sue funzioni di iniziativa e coordinamento.

7. La Regione coordina gli interventi di propria competenza ed in particolare quelli previsti dall'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza

integrata) con gli interventi dell'Osservatorio nell'ambito delle politiche di prevenzione sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali e con gli altri interventi regionali di cui alla presente legge. Nell'ambito delle stesse materie di competenza regionale, l'Osservatorio:

a) garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti;

b) fornisce supporto e consulenza nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati in materia di prevenzione dei fenomeni della criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali.

8. È istituito presso l'Osservatorio un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.»

Art. 11.

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, provvede con deliberazione a:

a) determinare la percentuale delle due quote del Fondo di cui all'art. 2, nonché gli interventi da realizzare;

b) fissare le modalità per il rilascio della delega di cui all'art. 2, comma 7;

c) definire le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), punto 1), e lettera d);

d) fissare le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi e dei contributi di cui all'art. 4;

e) disciplinare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi erogabili per il sostegno alle spese legali per la costituzione di parte civile di cui all'art. 5;

f) individuare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 7;

g) definire le modalità per la costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 8.


Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti per la concessione dei contributi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a essere gestiti in base alla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse finanziarie residue del Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 11/2000, confluiscono nel Fondo di cui all'art. 2 della presente legge.

3. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, ridefinisce, se necessario, i termini di cui all'art. 7, commi 1 e 6.



4. Nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento di cui all'art. 9, resta in carica l'Osservatorio istituito con la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 30 luglio 1996, n. 268-12415 (Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno dell'usura).

Art. 13.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti dagli interventi di prevenzione, di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio, nonché di supporto nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione, realizzati per favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni disponibili per l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 14/2007, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento, della consistenza ed evoluzione degli interventi realizzati in contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

b) un prospetto della dotazione finanziaria annualmente stanziata e delle risorse effettivamente utilizzate per ciascuna delle quote del Fondo di cui all'art. 2;

c) una descrizione delle procedure adottate per realizzare gli interventi previsti e il numero, la tipologia e i costi di quelli previsti e di quelli realizzati;

d) il numero e la tipologia dei beneficiari degli interventi;

e) i criteri di ammissione agli indennizzi ed ai contributi previsti dall'art. 4, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità del contributo erogato;

f) il numero, l'entità, nonché le modalità procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi ai fondi speciali antiusura, di cui all'art. 7;

g) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre il contributo dato dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 15.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Fermo restando che la costituzione e il funzionamento dell'Organismo indicato all'art. 8, comma 1, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, per l'attuazione dell'art. 2, agli oneri di parte corrente nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.11 (Altri servizi generali) si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato «Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime», pari a euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, alla copertura del quale fondo si fa fronte con le risorse della missione 01, programma 01.11.

2. Per la realizzazione dei programmi e dei compiti dell'Osservatorio di cui all'art. 9, costituenti spesa corrente iscritta nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, si provvede con le risorse già istituite nell'ambito della medesima missione e medesimo programma del bilancio finanziario di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con deliberazione 28 dicembre 2016, n. 183-43098.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 giugno 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00298



LEGGE REGIONALE 28 giugno 2017, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 Supplemento n. 1 del 29 giugno 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 20/2009, le parole «, e ai regolamenti edilizi» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 20/2009, le parole «, e ai regolamenti edilizi» sono soppresse.

Art. 4.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. All'art. 5, comma 8, della legge regionale n. 20/2009, le parole «o regolarizzati al catasto edilizio urbano» sono soppresse.

Art. 5.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. All'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 20/2009, le parole «, e ai regolamenti edilizi» sono soppresse.

Art. 6.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 giugno 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00316

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2017, n. 5.

Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 27 giugno 2017)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Legge provinciale sul difensore civico 1982). Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori). — 1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.



2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.

3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalità. È inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.

5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;

b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.

6. I garanti sono nominati, disgiuntamente, dal Consiglio provinciale nella stessa seduta in cui è nominato il difensore civico.

7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.

8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'art. 9.

9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza.»

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 2-ter della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. L'art. 2-ter della legge provinciale sul difensore civico 1982 è abrogato.

Art. 3.

Integrazione dell'art. 6 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. Nel terzo comma dell'art. 6, dopo la parola: «rileggibile» sono inserite le seguenti: «in nessuno dei ruoli previsti da questa legge».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. L'art. 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Indennità e rimborsi*). — 1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.


2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali.»

Art. 5.

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sul difensore civico 1982

1. Il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale sul difensore civico 1982 è sostituito dal seguente: «Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti.»



Art. 6.

Disposizioni finali

1. In prima applicazione di questa legge, il Consiglio provinciale nomina solo il garante dei diritti dei detenuti. Tale garante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del difensore civico in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e può essere rieletto per la successiva legislatura.

2. Fino al primo rinnovo del Consiglio provinciale, successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, il difensore civico continua a svolgere le funzioni di cui all'art. 2-ter della legge provinciale sul difensore civico 1982, ancorché abrogato.

Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2017

Il Presidente della Provincia: ROSSI

17R00403

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 2017, n. 6.

Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 27/ I-II della Regione Trentino-Alto Adige del 4 luglio 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio provinciale, in modo da consentire una reale libertà di scelta tra le varie tipologie di trasporto.

2. La Provincia interviene per ridurre i costi ambientali e sociali della mobilità, sia collettivi che privati, in modo da migliorare la qualità della vita.

3. La Provincia promuove la mobilità sostenibile intesa come sistema integrato e multimodale di mobilità provinciale che permetta di ridurre la dipendenza dal petrolio e da materie prime non rinnovabili, senza sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il diritto alla mobilità.

4. La Provincia promuove la partecipazione popolare alle scelte sulla mobilità, in un'ottica di responsabilità condivisa.

5. La Provincia organizza il sistema di mobilità provinciale in modo da contribuire allo sviluppo turistico ed economico del territorio, nell'ottica della realizzazione di un sistema territoriale sostenibile e integrato nell'ambito delle Alpi.

Art. 2.

Piano provinciale della mobilità

1. Il piano provinciale della mobilità è approvato in coerenza con gli indirizzi del piano urbanistico provinciale, dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e con il programma di sviluppo provinciale e in armonia con i principi del piano generale nazionale dei trasporti. Il piano ha durata corrispondente a quella del piano urbanistico provinciale e può essere aggiornato.

2. Il piano provinciale della mobilità individua gli strumenti per raggiungere l'obiettivo della mobilità sostenibile prevedendo, in particolare, che la struttura portante della mobilità sostenibile collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale, con priorità alla mobilità ferroviaria, e che la mobilità individuale privilegi le modalità a minor impatto ambientale. A tal fine il piano si pone l'obiettivo di concorrere:

a) entro il 2020 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 45 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT;


b) entro il 2025 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT;

c) entro il 2030 al raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 60 per cento degli spostamenti continuativi misurati, anche in modo campionario, secondo le metodologie utilizzate in sede di censimento generale ISTAT.

3. Il piano promuove:

a) la gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di merci, promuovendo sistemi integrati di mobilità anche mediante l'utilizzo di droni;

b) l'aumento della mobilità sostenibile e la riduzione della mobilità privata motorizzata, individuando obiettivi misurabili, anche in termini di esternalità sia negative che positive;



c) lo sviluppo di un sistema integrato e multimodale di mobilità flessibile, efficiente e attrattivo, che permetta di scegliere alternative concrete alla motorizzazione privata;

d) il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento atmosferico e acustico;

e) lo sviluppo di un quadro di mobilità sostenibile funzionale a connettere i poli attrattori o generatori di traffico, per favorire le relazioni tra le persone e le connesse esigenze di mobilità, anche attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture - fra cui strade, ferrovie, tramvie, piste ciclabili e pedonali - interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe;

f) l'accessibilità e la mobilità interna delle valli e i collegamenti con i comuni delle regioni Veneto, Lombardia e della Provincia di Bolzano confinanti con la Provincia di Trento;

g) l'accessibilità e la mobilità interna tra i comuni della Provincia di Trento, valutando prioritariamente le azioni e gli interventi relativi ai collegamenti ferroviari, tramviari e con metropolitana.

4. Per raggiungere le finalità del comma 3 il piano individua:

a) gli orientamenti per lo sviluppo dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani e delle relative infrastrutture, tenendo conto della rete dei servizi pubblici esistenti, secondo criteri di sicurezza, qualità, efficacia ed efficienza, per garantire, in particolare, il cadenzamento degli orari, la capillarità dell'offerta, l'integrazione del trasporto pubblico locale con le altre offerte di mobilità sostenibile e in particolare con il bike sharing, il car sharing, il car pooling, i taxi collettivi e i servizi a chiamata;

b) gli indirizzi e gli interventi per l'integrazione e il coordinamento intermodale dei sistemi di trasporto;

c) gli interventi di carattere strategico per il sistema della mobilità, quantificandone, in linea di massima anche sulla base di costi parametrici, gli oneri di realizzazione e di gestione in relazione al loro volume complessivo e considerandone le esternalità positive e negative; sono considerati strategici, comunque, gli interventi di importo superiore al doppio della soglia comunitaria;

d) le azioni per migliorare la sicurezza stradale, in particolare attraverso la riduzione del traffico automobilistico e del trasporto su gomma di merci soprattutto pericolose, spostandolo su rotaia, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione.

5. L'approvazione e l'aggiornamento del piano e dei suoi stralci ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.

6. A supporto dell'attività di pianificazione delle misure previste la Giunta provinciale si avvale anche dell'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile disciplinato dall'art. 10.

7. Per il finanziamento delle spese relative agli incarichi di studio e di progettazione relativi alla redazione del piano, alla progettazione preliminare e allo studio di impatto ambientale, gli strumenti di programmazione di settore possono prevedere un apposito accantonamento di fondi.

Art. 3.

Procedimento di approvazione del piano della mobilità


1. Il piano provinciale della mobilità è approvato anche per stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici ivi comprese piattaforme, quali Urban Hub.

2. La piattaforma Urban Hub è sita lungo assi stradali, anche di attraversamento, e ad alto scorrimento; costituisce nodo intercomunale del territorio di uso pubblico, luogo urbano di infrastrutturazione, generatore di servizi minimi, quali stazione multicarburanti ecologici, punti bike e car sharing, stalli di ricarica di mezzi a propulsione elettrica, produzione di energia elettrica da campo fotovoltaico e aereogeneratore eolico, isola digitale integrata e spazi connettivi, collettivi e socializzanti funzionali alla piattaforma stessa.

3. Per predisporre il piano della mobilità la Provincia promuove consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta, tramite l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, al fine di raccogliere le proposte, le idee e i bisogni e di predisporre conseguentemente un documento preliminare che contiene le proposte di intervento, i dati e gli elementi essenziali che le supportano e le eventuali criticità.

4. Il documento preliminare è approvato dalla Giunta provinciale, che stabilisce contestualmente i tempi per il processo partecipativo disciplinato dall'art. 14. A conclusione del processo partecipativo la Giunta provinciale approva la proposta di piano sulla base del documento preliminare e tenuto conto delle risultanze del processo partecipativo.

5. Sulla proposta di piano la Provincia acquisisce i pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei comuni territorialmente interessati, degli enti gestori dei parchi naturali provinciali territorialmente interessati, quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 41 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015). Questi pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di questo termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori. Inoltre la proposta è affissa per trenta giorni all'albo di ciascun comune interessato; chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono al Dipartimento provinciale competente per materia contestualmente a un documento di valutazione. Non sono prese in considerazione le osser-



vazioni già presentate e valutate nell'ambito del processo partecipativo. Contestualmente all'avvio della procedura relativa all'acquisizione dei pareri la proposta di piano è trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento.

6. Il piano è approvato previa conclusione di un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sentite le comunità interessate. Nel caso di piani stralcio gli stessi sono approvati previa intesa con le comunità interessate ai sensi dell'art. 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino), sentito il Consiglio delle autonomie locali. Le predette intese e pareri sono sottoscritti o resi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, inoltrata dalla Provincia; se il termine decorre inutilmente la Provincia può prescindere dal raggiungimento dell'intesa o dal parere.

7. Nel caso di varianti che non devono essere sottoposte a valutazione strategica i termini previsti dai commi 4 e 5 sono dimezzati.

8. Decorsi i termini stabiliti dai commi 4, 5 e 6 la Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute, e motivando espressamente l'eventuale scostamento dai pareri e dai risultati del processo partecipativo. Il piano è pubblicato nel sito internet della Provincia e, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione; entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le amministrazioni coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in fasi successive, su scelte già effettuate dal piano.

Art. 4.

Misure attuative del piano della mobilità

1. Per orientare le politiche e la programmazione di settore al conseguimento degli obiettivi di carattere generale previsti dal piano della mobilità la Giunta provinciale, ferma restando la valutazione di coerenza con la misurazione del costo gestionale e delle esternalità negative e positive delle diverse modalità di trasporto, approva con propria deliberazione atti di indirizzo, nell'ambito dei quali promuove anche il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) il mantenimento nel tempo della funzionalità e delle caratteristiche di qualità, sicurezza efficienza e valore del patrimonio infrastrutturale esistente anche mediante l'uso di droni per il monitoraggio delle infrastrutture stesse;

b) il potenziamento e l'interconnessione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblico locale;

c) l'adozione progressiva dei parametri tecnico-costruttivi per la realizzazione della rete infrastrutturale indicati nell'allegato A;

d) la riorganizzazione e la razionalizzazione dei modelli di esercizio del trasporto pubblico locale, da realizzare secondo criteri di flessibilità e orientamento all'utenza;

e) la realizzazione di corsie preferenziali e di sistemi che garantiscano la priorità al trasporto pubblico locale e alla mobilità collettiva, fatte salve le situazioni di incompatibilità fra trasporto pubblico locale e mobilità collettiva;

f) la promozione del ricorso a soluzioni tecnologiche e gestionali innovative, ivi compreso l'uso di droni, in particolare per l'infomobilità, per l'informazione efficace degli utenti del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva e per il trasporto di merci di piccole dimensioni;

g) la limitazione della velocità del traffico, in particolare di quello di attraversamento dei centri urbani, e la promozione di corsi di guida sicura e rispettosa dell'ambiente;

h) la promozione dell'individuazione in tutto il territorio provinciale, e in particolare nei comuni con più di cinquemila abitanti, di aree dove è escluso l'accesso di mezzi di trasporto a motore;

i) la promozione di modalità innovative di trasporto, quali i servizi a chiamata e i taxi collettivi, per rispondere a tipologie di domanda di mobilità collettiva non servite da altri strumenti della mobilità sostenibile previsti da questa legge;

j) il miglioramento della fruizione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità a favore degli utenti portatori di handicap;

k) la realizzazione dei servizi del sistema di mobilità sostenibile secondo criteri di accessibilità, capillarità e fruibilità, multimodalità nell'utilizzo di mezzi di trasporto, intermodalità con trasferimenti efficienti, in modo da ridurre i tempi di viaggio; la sostenibilità ambientale; la partecipazione e condivisione delle scelte di pianificazione e azione;

l) l'adozione di scelte del sistema di mobilità sostenibile informata ai criteri della misurabilità degli obiettivi, della pianificazione trasparente e integrata con le scelte urbanistiche.

2. La programmazione settoriale degli interventi prevista dall'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), è effettuata in coerenza con gli orientamenti e gli indirizzi del piano provinciale della mobilità. L'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal piano provinciale della mobilità è subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione settoriale.

Art. 5.


Promozione di studi e ricerche delle scuole

1. La Provincia autonoma di Trento collabora con le scuole e con la consulta provinciale degli studenti per la promozione di studi, ricerche, analisi, progetti di singoli studenti, docenti e classi sui temi della mobilità sostenibile, della riduzione dell'inquinamento, della mobilità alternativa ed ecologica.

Art. 6.

Piani degli spostamenti casa-lavoro

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per assicurare l'adozione dei piani degli spostamenti casa-lavoro, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane).



2. Alle imprese che promuovono con misure concrete la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro la Provincia può riconoscere strumenti di premialità che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi già previsti dalla normativa provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

3. La Provincia autonoma di Trento sostiene con il bonus di mobilità i lavoratori che non usano un automezzo privato nel tragitto casa-lavoro.

4. Il bonus e i criteri di accesso sono definiti con provvedimento della Giunta provinciale in coerenza con il comma 1 di questo articolo e con quanto disposto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 7.

Manager provinciale della mobilità

1. La Giunta provinciale, sentito l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, individua fra i dirigenti della Provincia il manager provinciale della mobilità, con funzioni di coordinamento generale e non gerarchico tra settori e strumenti della mobilità.

2. Il manager provinciale della mobilità svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) coordina l'elaborazione di progetti specifici in materia di mobilità, in coerenza con gli obiettivi del piano provinciale della mobilità collaborando anche con le scuole e con la consulta provinciale degli studenti per l'elaborazione di programmi poliennali sui temi della mobilità sostenibile, alternativa ed ecologica;

b) verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ne assicura la misurazione e la successiva reportistica.

Art. 8.

Misurabilità degli obiettivi

1. La misurabilità degli obiettivi del sistema di mobilità sostenibile è realizzata con questi strumenti:

a) analisi della domanda e dell'offerta: questa comporta, in particolare, la realizzazione, ogni tre anni, di un'indagine sulle modalità di spostamento con le metodologie di cui all'art. 2;

b) analisi dei costi esterni: questa comporta, in particolare, la realizzazione, ogni cinque anni, di un'indagine sulle esternalità negative provocate dal sistema della mobilità e dei trasporti, che tenga conto dei costi sanitari, ambientali, paesaggistici e sociali, e sulla riduzione di questi costi ottenuta implementando la mobilità sostenibile;

c) misurazione dei risultati in relazione agli obiettivi prefissati, in termini di percentuale degli spostamenti sui diversi mezzi di trasporto;

d) indici e parametri misurabili decisi in accordo con l'osservatorio della mobilità;

e) relazioni annuali sui risultati delle analisi e delle misurazioni previste nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

f) efficaci forme di pubblicità per la divulgazione annuale delle relazioni, delle analisi e delle misurazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

Art. 9.

Misure per incentivare il car sharing e il car pooling

1. La Provincia promuove il car pooling, anche nella forma dell'imbarco a vista, e il car sharing, come alternative o integrazioni degli altri mezzi del sistema di mobilità sostenibile.

2. Per i fini del comma 1 si intende:

a) per «car pooling»: la condivisione di un'automobile privata tra un gruppo di persone maggiorenni, dotate di patente, con o senza mezzo proprio, che volontariamente si organizza per utilizzare un unico mezzo e compiere la medesima tratta nella stessa fascia oraria, condividendo le spese di viaggio;

b) per «car sharing»: il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione di un gruppo di utenti iscritti un parco di veicoli utilizzabili grazie a un sistema di prenotazione; gli utenti del servizio pagano una quota periodica, proporzionale all'utilizzo dei veicoli.

3. La Provincia mette a disposizione, tramite il suo sito internet, informazioni relative ai soggetti che gestiscono servizi di car pooling o di car sharing, con collegamenti ai relativi siti.

4. La Provincia tiene un elenco a cui possono chiedere di essere iscritti i gestori di servizi di car sharing. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco e i criteri per la sua tenuta sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. I veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente dedicate, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione comunale.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità per diffondere e incentivare l'utilizzo di servizi di car sharing. In particolare la delibera, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina anche le modalità con cui i veicoli in car pooling possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente dedicate, sulla base di quanto previsto dalla pianificazione comunale.


Art. 10.

Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile

1. È istituito l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, per il monitoraggio sulla qualità e l'efficienza del sistema pubblico di mobilità, sui servizi di trasporto pubblico e sulle altre forme di mobilità sostenibile.

2. L'osservatorio resta in carica per quattro anni. È nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

a) cinque componenti esterni alla Provincia designati in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di tutela dei consumatori, delle associazioni delle categorie economiche maggiormente rap-



presentative e degli ordini professionali e della consulta provinciale degli studenti; con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di designazione dei rappresentanti;

b) un componente designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

c) una persona designata dal soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico provinciale;

d) due rappresentanti della Provincia;

e) il manager provinciale della mobilità;

f) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali.

3. L'osservatorio elegge nel proprio seno un presidente.

4. La partecipazione all'osservatorio è gratuita, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.

5. Le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con regolamento dall'osservatorio stesso. L'osservatorio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

6. L'osservatorio:

a) svolge le consultazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta al fine di raccogliere le proposte, le idee e i bisogni e predisporre un documento di sintesi da presentare alla Provincia per l'elaborazione del piano provinciale della mobilità o di un suo stralcio;

b) assicura il regolare svolgimento del processo partecipativo previsto dall'art. 14 e degli altri processi partecipativi disciplinati da questa legge, nonché della conferenza pubblica di informazione prevista dall'art. 6-bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);

c) trasmette alla Giunta provinciale e alla struttura provinciale competente i suggerimenti delle persone coinvolte nell'attuazione del piano provinciale della mobilità, promuovendone la raccolta;

d) monitora l'attuazione del piano provinciale della mobilità, attivando forme di controllo della qualità basate sul punto di vista degli utenti;

e) formula proposte di miglioramento dei servizi di trasporto, anche sulla base di una discussione territoriale;

f) formula proposte al manager provinciale della mobilità, per il coordinamento con le Regioni Veneto e Lombardia e con la Provincia autonoma di Bolzano in tema di mobilità sostenibile;

g) approva annualmente una relazione sulle sue attività, che è inviata alla Giunta provinciale e pubblicata nel sito internet di quest'ultima.

7. La Provincia fornisce all'osservatorio i dati, i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento delle sue funzioni ed in particolare le analisi sullo split modale di cui all'art. 8.

8. L'osservatorio esercita le sue funzioni in materia di dibattito pubblico e di processi partecipativi fino all'istituzione di un'autorità per i processi di partecipazione popolare di competenza provinciale.

Art. 11.

Informazione

1. La Provincia garantisce l'informazione e la sensibilizzazione sui sistemi di mobilità sostenibile con le seguenti modalità, anche utilizzando esperti in materia di comunicazione:

a) progetta e realizza l'informazione attraverso apposite campagne informative, come giornate delle porte aperte, eventi pubblici e iniziative culturali pluridirezionali; in particolare, attiva campagne informative relative al trasporto pubblico locale;

b) garantisce l'accesso gratuito e agevole alle informazioni e ai documenti previsti da questa legge, anche attraverso il proprio sito internet, con particolare riguardo agli orari dei servizi pubblici, alle variazioni relative alle linee e alle corse, a eventuali lavori in corso, alla possibilità di combinare diversi mezzi di trasporto, alla connessione con i servizi di trasporto della Provincia autonoma di Bolzano e delle Regioni Veneto e Lombardia;

c) cura l'informazione relativa ai trasporti in ambito turistico, anche attraverso gli esercenti di esercizi pubblici, gli operatori del settore, i cittadini;

d) aderisce a iniziative nazionali e internazionali in materia di trasporto pubblico e mobilità sostenibile, e in particolare alla settimana europea della mobilità;

e) promuove la cultura della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado;

f) utilizza il servizio di informazione sul traffico provinciale come promozione della mobilità sostenibile.

2. La Provincia, in particolare, rende pubblici e aggiorna annualmente, sul suo sito internet, i dati relativi agli spostamenti effettuati con i diversi mezzi di trasporto, mettendoli in relazione con gli obiettivi stabiliti dal piano provinciale della mobilità, e le informazioni relative al sistema di mobilità sostenibile.

Capo II


STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 12.

Processi partecipativi

1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso organizzato di coinvolgimento della cittadinanza attiva con riferimento ad atti o decisioni di competenza provinciale in materia di mobilità sostenibile.

2. Il processo partecipativo mette in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio provinciale per favorire la promozione di un'informazione più trasparente e imparziale, la valorizzazione delle competenze della società, il rafforzamento del ruolo delle istituzioni provinciali quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni e la riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche.



Art. 13.

Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Nei processi partecipativi previsti da questo capo hanno diritto di intervenire, singolarmente o collettivamente, le persone di età non inferiore a sedici anni residenti nel territorio provinciale e le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio provinciale, se hanno interesse all'oggetto del processo partecipativo.

Art. 14.

Processo partecipativo per l'approvazione del piano provinciale della mobilità

1. Il piano provinciale della mobilità e i suoi piani stralcio, nonché i processi di revisione della rete o di modifica del modello di esercizio che comportano, relativamente ad ambiti locali del servizio extraurbano o agli ambiti urbani, modifiche interessanti più del 50 per cento delle corse di ogni singolo ambito, sono sottoposti, prima della loro approvazione, al processo partecipativo previsto da quest'articolo.

2. Lo svolgimento del processo partecipativo è affidato a un responsabile scelto dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative e in possesso dei requisiti d'indipendenza individuati dall'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile per assicurare neutralità e imparzialità del processo partecipativo. Al responsabile sono assicurate le risorse necessarie alla realizzazione del processo partecipativo, nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia.

3. Il responsabile opera in collaborazione con l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile e si avvale della struttura provinciale competente in materia di partecipazione. Il responsabile svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) organizza, nella fase propedeutica all'avvio del processo partecipativo, un punto informativo sul territorio accessibile a tutti i cittadini per la richiesta di chiarimenti e informazioni e per la presentazione di quesiti, ai quali il responsabile deve rispondere;

b) elabora un progetto di processo partecipativo indicando le risorse da impiegare per la sua realizzazione e individuando il programma di massima e le metodologie di partecipazione; le metodologie devono essere coerenti con il contesto territoriale e sociale nel quale si svolge il processo partecipativo, al fine di assicurarne una migliore e più efficace organizzazione. Per specifici atti e decisioni di competenza provinciale che riguardano anche solo parte del territorio della Provincia la partecipazione può essere assicurata mediante la formazione di gruppi di non meno di undici e non più di venticinque cittadini, estratti a sorte tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'ambito interessato;

c) individua le modalità per la comunicazione e la diffusione del programma del processo partecipativo, nonché delle informazioni e dei documenti necessari alla partecipazione;

d) attiva e coordina lo svolgimento del processo partecipativo garantendo che siano adeguatamente ricordate le fasi del processo che si svolgono pubblicamente e attraverso il confronto diretto tra i partecipanti e quelle che si realizzano in via telematica;

e) garantisce la trasparenza del processo partecipativo e l'ampia diffusione delle relative informazioni, dei materiali e delle risultanze dei momenti partecipativi, anche mediante la pubblicità su una pagina dedicata nell'ambito del sito internet della Provincia.

4. Le metodologie di partecipazione individuate dal responsabile per le diverse fasi del processo partecipativo possono prevedere l'impiego di strumenti innovativi e di tecnologie informatiche e devono garantire la partecipazione e l'imparzialità della consultazione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista, la rappresentatività dei bisogni della cittadinanza e l'uguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti del processo.

5. Il processo partecipativo prevede le seguenti fasi:

a) presentazione pubblica della proposta preliminare del piano o del suo stralcio elaborata dalla Provincia e sua successiva pubblicazione sul sito internet della Provincia;

b) pubblicazione sul sito internet della Provincia di un dossier del processo partecipativo del piano della mobilità che contenga l'illustrazione chiara, trasparente e completa della proposta preliminare, delle sue motivazioni e caratteristiche, dell'impatto sull'ambiente e territorio e dei costi;

c) attuazione del processo partecipativo secondo le modalità individuate dal responsabile;


d) redazione a cura del responsabile di un rapporto finale che riferisce delle procedure adottate, degli argomenti discussi e delle osservazioni, suggerimenti e proposte raccolte, nonché delle posizioni emerse. Il rapporto finale, che contiene anche le eventuali raccomandazioni emerse durante il processo partecipativo, è trasmesso all'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile e alla Provincia e pubblicato nella sezione del sito internet della Provincia dedicato alla partecipazione. La Provincia dispone ulteriori forme di pubblicità del rapporto, anche presso gli enti locali;

e) elaborazione di una relazione di valutazione sull'andamento del processo partecipativo e sui punti di forza e di debolezza del suo svolgimento.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale è stabilita la durata del processo partecipativo, che non può superare i centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della proposta preliminare del piano o del suo stralcio sul sito internet della Provincia, salva una sola proroga fino a trenta giorni motivata da elementi oggettivi. Il processo partecipativo non può comunque avere una durata inferiore a un mese decorrente dalla predetta data.

7. Il piano della mobilità o il suo stralcio non possono essere approvati fino alla conclusione del processo partecipativo.

8. Le risultanze del dibattito non vincolano la Provincia a decidere in modo conforme, ma nel provvedimento di approvazione definitiva del piano o del suo stralcio è dato atto delle risultanze del processo partecipativo, delle modificazioni apportate in relazione a quanto emerso nel corso del



processo e delle motivazioni del mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti, con particolare riguardo alla richiesta di non realizzare o modificare le opere o gli interventi inseriti nella proposta di piano preliminare. Alla motivazione viene data diffusione sul sito internet della Provincia.

9. Resta ferma la disciplina della concertazione dei lavori pubblici con i cittadini prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993; in quella sede non sono riconsiderate le scelte già effettuate dal piano provinciale della mobilità.

Art. 15.

Promozione di altri processi partecipativi

1. Al di fuori del processo partecipativo previsto dall'art. 14 è consentito presentare all'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile proposte per l'attivazione di processi di partecipazione con riferimento ad atti, decisioni o interventi di competenza provinciale in materia di mobilità sostenibile.

2. Le proposte per l'attivazione del processo partecipativo in materia di mobilità sostenibile possono essere presentate:

- a) dalla Giunta provinciale;
- b) da almeno 2000 residenti nel territorio provinciale che abbiano compiuto 16 anni;
- c) da associazioni o comitati, con il sostegno dei residenti in provincia che sottoscrivano la richiesta secondo quanto stabilito dalla lettera b);
- d) dagli istituti scolastici della provincia, singoli o associati, previa deliberazione dei loro organi collegiali, se l'oggetto del processo partecipativo attiene al tema della mobilità verso le sedi degli istituti scolastici; in tal caso la richiesta è sottoscritta da almeno il 5 per cento degli studenti iscritti o, in caso di studenti minorenni, di chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. Le proposte, redatte sulla base di uno schema approvato dalla Provincia, sono valutate dall'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile con il supporto della struttura provinciale competente in materia di partecipazione, sulla base dei criteri e nel rispetto delle condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. L'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile può chiedere modifiche o integrazioni della proposta e il suo coordinamento con altre proposte analoghe. La Giunta provinciale, sulla base delle valutazioni dell'osservatorio, individua le iniziative inammissibili e quelle ammesse ai processi partecipativi. La relativa decisione è comunicata ai proponenti.

4. Per le proposte ammesse, l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile può strutturare i processi partecipativi nelle forme da esso ritenute più adeguate, privilegiando gli strumenti che prevedono l'ausilio di tecnologie informatiche. Il processo partecipativo può essere realizzato direttamente dall'osservatorio con l'ausilio della struttura provinciale competente in materia di partecipazione e in collaborazione con i proponenti, oppure, secondo le indicazioni dell'osservatorio, dai proponenti medesimi, ai quali la Provincia può fornire un supporto metodologico e un supporto logistico e organizzativo, anche mettendo a disposizione tecnologie dell'informazione e della comuni-

cazione. Le modalità di consultazione della popolazione attivate nel contesto dei processi partecipativi favoriscono il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati.

5. Il processo partecipativo si conclude entro novanta giorni dal suo avvio mediante l'approvazione da parte dell'osservatorio di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola la Provincia a decidere in modo conforme. La Provincia motiva comunque il mancato accoglimento delle proposte dei partecipanti; alla motivazione viene data diffusione sul sito internet della Provincia.

6. La Giunta provinciale individua i criteri di valutazione delle proposte, i termini per la loro presentazione e le condizioni di ammissione e stabilisce annualmente le risorse disponibili da assegnare all'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile per lo svolgimento dei processi partecipativi previsti da quest'articolo.

Capo III

MODIFICAZIONI DI LEGGE PROVINCIALI CONNESSE

Art. 16.

Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3 della legge provinciale sui trasporti 1993 sono abrogati.

2. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «In attuazione del piano provinciale dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione del piano provinciale della mobilità e degli altri strumenti di programmazione».

3. Nel comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «, ivi compresi la fissazione del grado minimo di copertura dei costi con le entrate tariffarie» sono soppresse a partire dall'esercizio 2018 previa apposita delibera della Giunta provinciale o apposita previsione finanziaria inserita dalla Giunta provinciale nella legge di stabilità dell'esercizio successivo a quello di approvazione del presente comma.


4. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «piano provinciale trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «piano provinciale della mobilità».

5. Il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui trasporti 1993 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale approva le tariffe - ordinarie e agevolate - nonché i titoli di viaggio dei servizi pubblici di trasporto extraurbani e dei servizi pubblici di trasporto per alunni. Il sistema tariffario provinciale prevede la libera circolazione gratuita per le persone ultrasessantenni residenti in Provincia di Trento che hanno un reddito mensile netto, calcolato assumendo il reddito mensile netto del nucleo familiare diviso per il numero di componenti, non superiore all'importo mensile lordo della pensione minima, individuato con deliberazione della Giunta provinciale.»

6. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sui trasporti 1993 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sistema tariffario provinciale promuove la graduale sostituzione dei biglietti di corsa semplice con l'uso di SMART card e demanda a provvedimenti della



Giunta provinciale la definizione di forme di incentivo sul costo del servizio per favorire la diversione modale da traffico privato.»

7. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «piano provinciale dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «piano provinciale della mobilità».

8. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «piano provinciale dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «piano provinciale della mobilità».

9. Nel comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «piano provinciale dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «piano provinciale della mobilità».

10. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: «Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1» sono soppresse.

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 33 (Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8

1. L'art. 33 della legge provinciale n. 8 del 1996 è abrogato.

Art. 18.

Abrogazione dell'art. 13 (Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3

1. L'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 1999 e l'art. 72 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono abrogati.

Art. 19.

Abrogazione dell'articolo 52 (Piano provinciale della mobilità) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3

1. L'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000, il comma 1 dell'art. 152 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, l'art. 46 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, l'art. 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, l'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, e l'art. 55 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, sono abrogati.

Art. 20.

Modificazione dell'art. 34 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

«*b*) adozione del piano provinciale per il sistema educativo, del calendario scolastico e degli altri atti di programmazione e d'indirizzo;».

Art. 21.

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili 2010)

1. Nel comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010, le parole: «di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi».

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010 è abrogato.

Art. 22.

Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia pubblica nel suo sito internet i dati relativi al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale conseguiti nell'anno precedente in seguito alle azioni relative alla promozione della mobilità sostenibile fra i suoi dipendenti e nell'organizzazione provinciale.»

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge la Giunta provinciale nomina l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile.


2. L'inserimento nel piano della mobilità e la sottoposizione ai processi partecipativi previsti da questa legge non è richiesta per gli interventi che, alla sua data di entrata in vigore, si trovano alternativamente nelle seguenti condizioni:

a) sono previsti nei piani stralcio della mobilità già approvati dalla Giunta provinciale, anche in via preliminare, ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale n. 3 del 2000; in tal caso al piano continua ad applicarsi quest'ultimo articolo, ancorché abrogato;

b) sono presenti negli strumenti di programmazione settoriale della Provincia che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria;

c) per essi è stata indetta almeno la conferenza di servizi preliminare sul progetto almeno definitivo, anche se non è stata disposta la copertura finanziaria di questi interventi;

d) per essi è stata avviata la procedura di concertazione prevista dall'art. 6-*bis*, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.



3. Gli interventi indicati nel comma 2 possono comunque essere inseriti nel piano provinciale della mobilità o nei relativi stralci, a scopo ricognitivo.

Art. 24.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'art. 5 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 09 (sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione dell'art. 6, comma 3, di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità), programma 02 (trasporto pubblico locale), titolo 1 (spese correnti).

3. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 14 e 15, stimate nell'importo di 30 mila euro per l'anno 2017, si provvede con gli stanziamenti già previsti in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 1 (spese correnti). Le eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dei sopra citati articoli e dell'art. 10 sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio n. ella missione 01, programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

4. Nell'ambito del bilancio finanziario gestionale, in un apposito allegato, sono riportate le somme destinate al finanziamento degli interventi per la mobilità sostenibile.

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 giugno 2017

Il Presidente della Provincia: ROSSI

(*Omissis*).

17R00404

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2017, n. 24.

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 giugno 2017 n. 25)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG).

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, per gli interventi di soccorso sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale si avvale stabilmente del CNSAS FVG quale associazione di promozione sociale di cui all'art. 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), ferme restando le peculiari competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di soccorso, e ne riconosce in detti ambiti:

a) la funzione di coordinamento operativo negli interventi di soccorso;


b) il ruolo di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario;

c) il ruolo di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi di emergenze o calamità.

Art. 2.

Finalità

1. Le presenti norme sono intese a favorire e supportare nella loro integralità lo svolgimento delle funzioni proprie del CNSAS FVG, di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).



2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano in particolare:

- a) definendo la governance regionale di riferimento del soccorso alpino e speleologico nel contesto della rete dell'emergenza e urgenza regionale;
- b) delineando l'attività formativa e didattica svolta dal CNSAS FVG;
- c) definendo la natura delle prestazioni erogate;
- d) stabilendo i tratti distintivi delle convenzioni di cui all'art. 2 della legge 74/2001.

Art. 3.

Principi

1. L'opera di salvaguardia della vita umana, di prevenzione e vigilanza degli incidenti e degli infortuni, nonché quella di ricerca e soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio svolta dal CNSAS FVG, anche in collaborazione con altri enti dello Stato e altre organizzazioni pubbliche o private, si conforma, per quanto concerne il ruolo e il coordinamento alla legge 74/2001, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e all'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nonché alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile); per quanto attiene all'attività di promozione sociale, detta opera si conforma alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e alla legge regionale 23/2012; per quanto attiene al soccorso sanitario, detta opera si conforma al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), e si armonizza con la programmazione regionale in materia di emergenza e urgenza sanitaria.

Art. 4.

Coordinamento integrato delle attività del Soccorso Alpino

1. Ferme restando le competenze della Protezione civile per quanto attiene al ruolo del Soccorso Alpino di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e agli indirizzi strategici definiti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di politiche del Corpo forestale, il coordinamento integrato dei compiti e delle funzioni attribuite al CNSAS FVG, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), è affidato all'organismo regionale incaricato di sviluppare le linee strategiche e l'operatività del sistema di emergenza e urgenza regionale, presieduto dal Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, o suo delegato.

2. Ai fini di assicurare ai soggetti a vario titolo attigui alle attività del Soccorso Alpino il concorso alle scelte operative per le materie di protezione civile, nonché per le attività del Corpo forestale regionale, l'organismo re-

gionale di cui al comma 1 è integrato dal Direttore centrale della protezione civile e dal Direttore centrale delle risorse agricole, forestali e ittiche che possono delegare la funzione a funzionari delle rispettive strutture regionali.

3. L'organismo regionale di cui al comma 1, così come integrato da quanto disposto al comma 2, definisce le linee operative con apposito atto.

Art. 5.

Soccorso ed elisoccorso

1. Per l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario, ivi incluso il recupero dei soggetti deceduti, in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale, il CNSAS FVG si coordina con la Rete dell'Emergenza e Urgenza regionale (REU) attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (NUE 112), di cui alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e alla normativa nazionale di recepimento.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche in osservanza dell'art. 2, comma 2, della legge 74/2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del CNSAS FVG nella Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES).

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono del personale CNSAS FVG, tramite la convenzione a titolo oneroso di cui all'art. 6.

4. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del CNSAS FVG nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Convenzione unica del Soccorso Alpino

1. I rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dei suoi diversi enti, sottesi allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sono regolati da un'unica convenzione.

2. La convenzione è definita in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di Corpo forestale regionale.

3. La convenzione è stipulata dall'Ente per la gestione concentrata dei servizi condivisi (EGAS) di cui all'art. 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), su mandato dell'organismo regionale di cui all'art. 4, comma 1, e sulla base dell'atto che definisce le linee operative di cui all'art. 4, comma 3.



4. La convenzione definisce le attività e le relative spese di carattere generale finalizzate al funzionamento della struttura correlate e funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti dal CNSAS FVG. La convenzione definisce almeno:

a) l'attività di soccorso, l'attività formativa e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;

b) l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa e tecnica del personale dipendente e del personale CNSAS FVG;

c) l'attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;

d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni e la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal CNSAS FVG.

5. Per quanto attiene all'attività in campo sanitario, la convenzione definisce in particolare almeno:

a) la natura e le modalità di impiego del personale del CNSAS FVG, ivi incluse le unità cinofile;

b) la natura e le modalità di impiego delle risorse strumentali, l'area e gli scenari di intervento;

c) le modalità operative del soccorso e l'impiego dell'elisoccorso e la relativa definizione delle responsabilità e delle competenze dei soggetti coinvolti nelle attività di soccorso e di elisoccorso;

d) la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario e del CNSAS FVG;

e) la funzionalità della Rete Radio in capo al CNSAS FVG e la sua integrazione con altri sistemi radio, in particolare con quelli del REU 112 e delle centrali operative NUE 112 e della SORES;

f) le coperture assicurative (infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati;

g) il finanziamento per le attività e le prestazioni e le sue modalità di erogazione e rendicontazione.

6. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile e fermo restando il ruolo del soccorso alpino definito all'art. 11 della legge 225/1992, la convenzione stabilisce in particolare almeno:

a) le modalità di collaborazione nelle attività operative e la relativa reciproca messa a disposizione di risorse umane e strumentali;

b) la definizione delle attività di sperimentazione e di formazione;

c) le coperture assicurative (infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati.

7. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione con il Corpo forestale regionale, la convenzione definisce in particolare almeno:

a) la formazione reciproca e congiunta su tematiche di interesse comune;

b) le modalità di intervento congiunto operativo volto alla ricerca di persone disperse.

8. La convenzione è sottoscritta dai soggetti coinvolti per le parti di competenza. La convenzione ha valenza

triennale ed è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essa esplica i suoi effetti a partire dall'1° gennaio 2018; sono fatte salve le convenzioni stipulate in precedenza.

Art. 7.

Scuole e attività specialistiche

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e sostiene le Scuole regionali e la Commissione tecnica regionale del CNSAS FVG e si avvale altresì del CNSAS FVG quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

Art. 8.

Rete radio

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad assicurare quanto disposto dall'art. 6, comma 5, lettera e), promuove, altresì, le opportune intese fra il CNSAS FVG e gli enti locali, nonché i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggio e alimentazione.

Art. 9.

Segni distintivi

1. Il CNSAS FVG è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 112 della REU regionale, ovvero il NUE 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2002/22/CE e dalla normativa nazionale di recepimento.

Art. 10.


Prestazioni

1. Gli interventi di elisoccorso sono prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

2. Gli interventi di recupero e trasporto effettuati dall'Elisoccorso FVG o dalla Protezione civile, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se tale intervento è richiesto da quest'ultimo o riconducibile a esso.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione il piano tariffario relativo agli interventi di cui al comma 2 e definisce la quota di compartecipazione alla spesa, anche su base forfetaria, in base ai seguenti criteri:

a) tipologia degli interventi oggetto di compartecipazione;



b) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo del servizio;
c) riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia.

4. La Giunta regionale, sentito il CNSAS FVG per la parte di competenza, aggiorna annualmente il piano tariffario di cui al comma 3.

Art. 11.

Attività ricreative a elevato impegno di risorse

1. Ai fini della presente legge sono considerate attività ricreative a elevato impegno di risorse quelle che comportano complesse operazioni di ricerca e recupero dell'infortunato, prima che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari.

2. Con la deliberazione di cui all'art. 10, comma 3, possono essere altresì individuate in maniera specifica le attività di cui al comma 1 nonché l'eventuale compartecipazione alla spesa di ricerca e recupero da parte dell'utente anche qualora l'intervento sia seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto soccorso, secondo gli importi previsti dal tariffario regionale definiti nella medesima delibera.

Art. 12.

Adeguamento di strutture comunali per attività di elisoccorso

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i comuni della regione, proprietari di campi sportivi o altre strutture idonee, per la realizzazione sulle stesse di interventi di adeguamento per le attività di elisoccorso in emergenza urgenza.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i campi sportivi o le altre strutture idonee che possono essere adeguate per le attività di elisoccorso di cui al comma 1.

3. I Comuni, individuati nella delibera di cui al comma 2, presentano domanda di finanziamento alla Direzione competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese già sostenute nel corso del 2017. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata a richiesta del beneficiario. Le modalità di rendicontazione sono stabilite nel decreto di concessione.

Art. 13.

Sperimentazione di sistemi innovativi di localizzazione

1. Ai fini di migliorare l'efficienza e la tempestività delle operazioni di ricerca, soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che del recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare una sperimentazione, della durata di tre anni, di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse nelle zone non coperte dal segnale telefonico.

2. Con propria deliberazione, da adottarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce in particolare:

a) il soggetto responsabile della sperimentazione di cui al comma 1;

b) le modalità di partecipazione del Sistema informativo regionale (SIR) e dei soggetti coinvolti dalla presente legge e in particolare del Servizio sanitario regionale, della Protezione civile, del Corpo forestale, del CNSAS FVG e del CAI regionale;

c) le zone entro cui avviare la sperimentazione e il relativo coinvolgimento dei comuni interessati.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è sottoposta a valutazione al termine del terzo anno e tale valutazione è effettuata dalla Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati.

4. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 3, sono predisposte le modalità definitive di attuazione dei nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse di cui al comma 1.

Art. 14.

Recupero e trasporto di cadavere

1. In armonia con quanto disposto dalla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), e una volta acquisita l'autorizzazione dall'Autorità giudiziaria alla rimozione, il servizio di Elisoccorso del REU 112 regionale, coadiuvato dal personale del CNSAS FVG, può provvedere alla rimozione e al trasporto del cadavere.

2. Le modalità della rimozione e del trasporto del cadavere sono stabilite da un protocollo operativo tra il Servizio sanitario regionale e la Protezione civile regionale.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:


a) l'art. 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - Venezia Giulia);

b) l'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente «Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia»);

c) il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

d) i commi 78, 79, 79-bis, 79-ter, 79 quater, 79 quinquies, 79 sexies e 79 septies dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

e) l'art. 164 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).



Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *d)*, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 4, lettera *c)*, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale destina per le finalità previste dall'art. 6, comma 5, almeno la somma di 150.000 euro annui dei fondi stanziati sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei *LEA*) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di 10.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei *LEA*) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro suddivisa in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

9. Per le finalità previste dall'art. 7 è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

11. Per le finalità previste dall'art. 12, comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

12. Agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

13. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 giugno 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00321



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2017, n. 0133/Pres.

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 5 luglio 2017).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ed in particolare:

il comma 3, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali a livello regionale, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 12/2002, attraverso la concessione di contributi alle organizzazioni medesime;

il comma 4, ai sensi del quale con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 3;

Visto l'art. 7 della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario) con il quale è stato modificato l'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 25/2016, prevedendo che possono beneficiare dei contributi il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o le società di servizi operanti a livello regionale, delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 12/2002;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33»;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1038 di data 9 giugno 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33, (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano).

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 del DPR n. 33/2012

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità) —

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capi da I a XII le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'art. 13 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato A.I.A..

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione, di cui al titolo II, Capo V, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A. e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima, a condizione che la domanda sia presentata da impresa già iscritta all'A.I.A. L'impresa richiedente il contributo deve essere iscritta per la prima volta all'A.I.A. e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda:


a) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata;

b) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese.

3. I soggetti di cui al comma 1, operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»), beneficiano degli incentivi previsti per tali settori dal titolo II, capo VI. L'appartenenza ad uno dei predetti settori deve risultare annotata nella visura camerale al momento della presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale e successiva annotazione in fase di istruttoria della domanda di incentivo.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII-bis, sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro.

5. I successori d'impresa, come definiti all'art. 57, comma 1, lettera b), possono beneficiare degli incentivi per la successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.



6. Possono altresì beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capo XII bis, le società di servizi operanti a livello regionale (di seguito denominate società di servizi) delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale 12/2002 o il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA).

7. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123/Pres. (Definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come contenuta nell'Art. 2. della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimprese FVG)).

8. Per l'ammissibilità a contributo, i soggetti di cui ai commi da 1 a 6, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'A.I.A., fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 della legge regionale 12/2002 e per i beneficiari di cui al comma 6;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

9. Il CATA, autorizzato ai sensi dell'art. 72, comma 2, della legge regionale 12/2002, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo III.

10. L'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo IV.»

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 4 del DPRReg. 33/2012

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012.

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del DPRReg. 33/2012

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «all'art. 4, commi 1, 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) i servizi prestati gratuitamente alle imprese artigiane dal centro servizi o dal CATA per la realizzazione di iniziative promozionali, ai sensi dell'art. 75-bis;

b) i servizi di assistenza prestati gratuitamente dal CATA per il rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 88-bis, comma 2, lettera b);

c) i servizi prestati gratuitamente dal CATA come incubatore di impresa nei confronti delle nuove imprese artigiane, ai sensi dell'art. 89, comma 3, lettere c) e d);

d) i finanziamenti erogati dall'EBIART per sostenere il reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a 14 dipendenti, di cui all'art. 93, comma 2, lettera b).»;

c) al comma 5, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il soggetto erogatore del servizio implementa il registro nazionale degli aiuti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 — (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) relativamente agli aiuti concessi ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c).

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del DPRReg. 33/2012

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «ai commi 2,», sono inserite le seguenti «2-bis»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'intensità dell'aiuto è elevata di 5 punti percentuali per le imprese cui sia stato attribuito, con delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il rating di legalità. È consentito il cumulo con le elevazioni nelle percentuali di aiuto previste al comma 2.»;

c) alla lettera a) del comma 3 alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «e di 5 punti percentuali nell'ipotesi di cui al comma 2-bis»;

d) dopo la lettera a-bis) del comma 3 è aggiunta la seguente: «a-ter) l'intensità dell'aiuto per gli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA è pari al 100 per cento.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 del DPRReg. 33/2012

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «all'art. 4, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II, capi da I a XII»;

b) al comma 3, le parole: «all'art. 16, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «al commi 4 e al comma 5, lettera a)»;

c) alla lettera a) del comma 5 dopo le parole: «presentano» sono inserite le seguenti: «, entro i termini di cui al comma 1,»;

d) dopo la lettera a) del comma 5 è inserita la seguente: «a bis) i centri servizi o il CATA, beneficiari dei contributi di cui al titolo II, capo XII bis, presentano la domanda di contributo entro il 31 marzo di ciascun anno per le iniziative da realizzarsi nel corso dell'anno di presentazione della domanda;

e) al comma 6, le parole: «all'art. 4, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo II»;

f) alla lettera e) del comma 7, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «9. Sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Industria e Artigianato:

a) le domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis;

b) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui al titolo III;

c) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 del DPRReg. 33/2012

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Le imprese artigiane» sono inserite le seguenti: «i centri servizi e il CATA» e le parole: «e all'art. 2, comma 4» sono soppresse;

b) dopo la lettera d bis), sono aggiunte le seguenti:

«d-ter) per le spese di cui all'art. 75-ter, comma 1, lettere a), b), d) ed e), la data della prima fattura e per le spese di cui alla lettera c), la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o dei centri servizi.».


Art. 8.

Modifiche all'art. 11 del DPRReg. 33/2012

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «Direttore centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore del Servizio competente in materia di artigianato»;

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: «comma 7, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettere b) e c)».



Art. 9.

Modifiche all'art. 12 del DPRReg 33/2012

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 6, dopo le parole: «all'art. 9, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e comma 5, lettera a-bis);»;

b) alla lettera f) del comma 6 le parole: «è presentata decorsi sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «è riferita a spese interamente sostenute prima dei nove mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 9, comma 1;».

Art. 10.

Modifiche all'art. 14 del DPRReg. 33/2012

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «bancaria o assicurativa» sono sostituite dalle seguenti: «prestata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Art. 11.

Modifiche all'art. 16 del DPRReg

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti beneficiari degli incentivi di cui al titolo II concludono l'iniziativa e presentano la rendicontazione della spesa entro dodici mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.»;

b) al comma 2, lettera b) le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 12.

Modifiche all'art. 17 del DPRReg 33/2012

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1, le parole: «all'art. 2 comma 7 lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 2, comma 8, lettere b) e c);»;

b) dopo la lettera d) del comma 1, è inserita la seguente: «d-bis) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'art. 75-bis comma 2; il calcolo è effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto delle tariffe forfettarie indicate nell'allegato D al presente regolamento, nonché un diario nel quale sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica e l'attività svolta;»;

c) al comma 4, dopo le parole: «di data antecedente» sono inserite le seguenti: «o coincidente»;

Art. 13.

Modifiche all'art. 21 del DPRReg 33/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

Art. 14.

Modifiche all'art. 27 del DPRReg d 33/2012

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 le parole: «nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «siano già adibite ad attività produttiva».

Art. 15.

Modifiche all'art. 28 del DPRReg 33/2012

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, è inserita la seguente: «a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;».

Art. 16.

Modifiche all'art. 41 del DPRReg 33/2012

1. Al comma 2 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «siano già adibite ad attività produttiva».

Art. 17.

Modifiche all'art. 42 del DPRReg 33/2012

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, è inserita la seguente: «a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda».

Art. 18.

Modifiche all'art. 45 del DPRReg 33/2012

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, le parole: «nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 13, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «siano già adibiti ad attività produttiva».

Art. 19.

Modifiche all'art. 46 del DPRReg 33/2012

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012, è inserita la seguente: «a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda».

Art. 20.

Modifiche all'art. 55-ter del DPRReg 33/2012

1. All'art. 55-ter del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «sostenute nell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «riferite all'esercizio»;

b) al comma 2, le parole: «sostenute nell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «riferite all'esercizio».


Art. 21.

Inserimento del capo XII bis nel titolo II del DPRReg 33/2012

1. Dopo il capo XII del titolo II del decreto del Presidente della Regione n. 33/2012 è inserito il seguente:

«Capo XII-Bis - Eventi per la promozione del comparto artigiano

Art. 75-bis (Finalità e iniziative finanziabili) — 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni ed iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), attraverso la concessione di contributi al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.



2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette all'organizzazione e alla partecipazione delle imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni fieristiche a carattere nazionale, regionale o transfrontaliero.

Art. 75-ter (Spese ammissibili) — 1. Per le finalità di cui all'art. 75-bis, sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalla società di servizi o dal CATA per l'organizzazione e realizzazione delle iniziative di cui all'art. 75-bis, comma 2:

- a) tasse di iscrizione all'evento fieristico a carico del centro servizi o del CATA;
- b) spese per l'affitto e l'allestimento dell'area espositiva;
- c) spese di personale per l'organizzazione e il coordinamento dell'evento nella misura massima del 10% del costo complessivo;
- d) ideazione e produzione di materiali promozionali relativi all'iniziativa e promozione sui media;
- e) spese di assicurazione, spese di guardiania, spese per allacciamenti temporanei per acqua, luce e telefono, trasporto materiale espositivo e spese di interpretariato;
- f) l'IVA qualora sia un costo per il centro servizi o il CATA.

2. Per le spese di cui al comma 1 lettera c) si intendono quelle riferite al personale dipendente dei centri servizi o del CATA assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Art. 75-quater (Spese non ammissibili) — 1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste dall'art. 75-ter o relative ad eventi non promossi dalle associazioni di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale 12/2002.

2. Non sono ammissibili le spese non direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa, ed in particolare:

- a) oneri connessi all'IVA qualora non costituisca un costo ed altre imposte, valori bollati, interessi debitori, aggi ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- b) spese per le trasferte dei dipendenti, spese generali, spese per vitto e alloggio, spese per catering.
- c) spese connesse a incontri, convegni, seminari, work shop, studi di settore.
- d) spese di trasporto per il materiale espositivo sostenute dalle imprese artigiane.

Art. 75-quinquies (Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti) — 1. I centri servizi o il CATA sono tenuti ad erogare i servizi gratuitamente previa verifica dell'iscrizione all'A.I.A. dell'impresa beneficiaria dei servizi.

2. L'impresa artigiana che beneficia dei servizi imputa il corrispettivo degli stessi come aiuto «de minimis», previa tempestiva quantificazione e comunicazione del relativo costo da parte del soggetto erogatore del servizio.

3. Le imprese artigiane, prima di beneficiare delle iniziative promozionali di cui al comma 2, rilasciano ai centri servizi o al CATA, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

- a) che l'impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- b) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del contributo per la partecipazione all'iniziativa promozionale, come quantificato e comunicato dal centro servizi o dal CATA;
- c) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 18/2003;
- d) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione di microimprese, piccole e medie imprese.

4. Il centro servizi o il CATA implementano il registro nazionale degli aiuti come previsto all'art. 5, comma 6».

Art. 22.

Norme transitorie e finali

1. Per i contributi previsti dal capo XII bis del titolo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33, come inserito dall'art. 21, sono ammissibili, in sede di prima applicazione, le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali sostenute a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/2016, come previsto dall'art. 2, comma 5 della legge medesima.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettere a) e b), 11, e da 14 a 19 hanno efficacia a decorrere dall'1° gennaio 2018.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2017, n. 0140/Pres.

Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 5 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), la quale prevede una disciplina organica per gli interventi in materia di formazione professionale sul territorio regionale;

Visto in particolare l'art. 53 della legge regionale n. 76/1982, ai sensi del quale le modalità attuative della legge medesima sono definite con successivo regolamento;

Atteso che la disciplina della materia era precedentemente compresa nella regolamentazione concernente le modalità e i criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, emanata ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale 76/1982;

Preso atto che il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)», emanato con proprio decreto 7 luglio 2016, n. 0140/Pres., conformemente a quanto previsto dalla normativa europea e diversamente dal passato si limita a disciplinare unicamente gli aspetti procedurali relativi alla gestione del Programma stesso, escludendo pertanto la disciplina degli aspetti relativi alla gestione didattica e amministrativa delle attività;



Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla regolamentazione, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 76/1982, delle modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1093 del 16 giugno 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), le modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale.

Art. 2.

Definizioni delle attività

1. Le attività, formative e non formative, previste dalla legge regionale 76/1982 e oggetto del presente regolamento sono definite operazioni.

2. Per operazione si intende un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall'ufficio regionale competente che contribuisce alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 76/1982.

3. Le operazioni di carattere formativo si riferiscono ad attività di formazione professionale e possono essere collettive, con la partecipazione di un gruppo di allievi, o individuali, con la partecipazione di un unico allievo.

4. Le operazioni di carattere non formativo si suddividono in operazioni riferite ad azioni di accompagnamento e operazioni riferite ad azioni di sistema.

5. Le operazioni relative ad azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle operazioni formative e comprendono interventi di assistenza quali la fornitura di vitto o convitto agli allievi che partecipano ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di tutoring pedagogico e di sostegno alla partecipazione di soggetti svantaggiati alle varie operazioni formative.

6. Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attività di studio, analisi, ricerca e valutazione, attività di carattere seminariale di breve durata, di informazione professionale su temi specifici, attività di progettazione, di coordinamento tecnico-amministrativo di progetti complessi.

7. Qualora un'operazione si configuri come primo esemplare e modello di una serie di progetti formativi o non formativi successivi, in sede di presentazione e selezione l'operazione costituisce un prototipo, per assumere successivamente, in fase di attuazione e gestione, la denominazione di edizione corsuale o seminariale. Ciascun prototipo si realizza attraverso una o più edizioni.

Art. 3.

Realizzazione delle attività

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, l'ufficio regionale competente emana periodicamente avvisi pubblici che definiscono la procedura di presentazione, selezione e gestione delle operazioni fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

2. Alle operazioni di carattere non formativo di cui all'art. 2, comma 4, non si applicano gli articoli 9, 10 e 11.

3. Per operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo, l'ufficio regionale competente può individuare preventivamente attraverso una procedura ad evidenza pubblica i soggetti attuatori ai quali vengono successivamente impartite, attraverso una o più direttive, le indicazioni relative alla modalità ed ai termini di presentazione e gestione delle operazioni fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 4.

Soggetti proponenti e soggetti attuatori

1. Le operazioni sono presentate da soggetti privati o pubblici non territoriali, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statuari la formazione professionale, definiti soggetti proponenti.

2. Le operazioni selezionate secondo le modalità di cui all'art. 6 sono realizzate dai soggetti proponenti che assumono la denominazione di soggetti attuatori.

3. All'avvio dell'operazione, il soggetto attuatore deve essere accreditato ai sensi della disciplina regionale in materia di accreditamento.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle candidature e delle operazioni

1. Le operazioni sono presentate attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale e sono gestite secondo le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici tenuto conto di quanto disposto dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

2. Le candidature da parte di soggetti attuatori per lo svolgimento di operazioni di natura complessa e prolungata nel tempo di cui all'art. 3, comma 3, sono presentate, attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale, secondo le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici tenuto conto di quanto disposto dal presente regolamento.



3. La presentazione delle candidature dei soggetti attuatori e delle operazioni rappresenta l'avvio della procedura amministrativa che, attraverso il sistema informativo regionale, assicura la conservazione e tracciabilità di tutti gli elementi di conoscenza funzionali all'attività di gestione e controllo esercitata dall'ufficio regionale competente.

4. Le modalità di registrazione al sistema informativo regionale sono definite dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

5. Ai fini della presentazione dell'operazione è necessario compilare l'apposito formulario on line all'interno del sistema informativo regionale, secondo le indicazioni previste dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

6. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione on line del formulario è sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto proponente. La domanda di finanziamento è corredata da copia scansionata in formato PDF del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta.

7. L'operazione e la candidatura dei soggetti attuatori è presentata all'ufficio regionale competente esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità e i termini stabiliti nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento.

8. Le modalità di presentazione dei prototipi di cui all'art. 2, comma 7, seguono le stesse modalità previste per la presentazione di un'operazione.

Art. 6

Modalità di selezione e approvazione delle candidature e delle operazioni

1. La selezione delle operazioni e delle candidature dei soggetti attuatori avviene con l'applicazione delle metodologie e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del Programma operativo - POR del Fondo sociale europeo nel tempo vigente e riportate nell'avviso pubblico e nelle direttive di riferimento.

2. La selezione si conclude nel termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle operazioni.

3. Gli esiti della selezione sono approvati con decreto del direttore dell'ufficio regionale competente, entro trenta giorni dalla conclusione della selezione. Il decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet www.regione.fvg.it riporta, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento:

a. la graduatoria delle candidature/operazioni, con l'indicazione delle candidature/operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;

b. l'elenco delle candidature/operazioni non approvate;

c. l'elenco delle candidature/operazioni escluse dalla valutazione.

4. Le modalità di selezione dei prototipi di cui all'art. 2, comma 7, seguono le stesse modalità previste per la selezione di un'operazione.

5. La selezione delle operazioni di carattere non formativo avviene secondo quanto previsto nell'avviso pubblico di riferimento.

Art. 7.

Modalità di avvio delle operazioni

1. Le modalità di avvio delle operazioni formative sono definite dall'allegato 1.

2. Le operazioni possono essere avviate dopo la concessione del finanziamento prevista all'art. 13.

3. È facoltà del soggetto attuatore avviare l'operazione prima della concessione del finanziamento, ma successivamente alla presentazione dell'operazione, sulla base di quanto previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento. In tali casi la documentazione relativa all'avvio dell'operazione di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato 1 è accompagnata da una nota formale del soggetto attuatore, nella quale si attesta che l'avvio dell'operazione avviene sotto la propria responsabilità e si solleva l'ufficio regionale competente da ogni onere nel caso di mancata concessione del finanziamento dell'operazione.

Art. 8.

Articolazione delle operazioni

1. Le operazioni, fatte salve modifiche di carattere non sostanziale, si svolgono secondo quanto previsto dalla proposta approvata. Le variazioni agli obiettivi e ai contenuti dell'operazione approvata, compresa la loro articolazione oraria e ferma restando la durata complessiva dell'operazione, solo in casi eccezionali debitamente motivati e autorizzati dall'ufficio regionale competente.

2. Le operazioni di carattere formativo, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, non possono prevedere più di 6 giornate di formazione alla settimana, con non più di 8 ore giornaliere di formazione, di cui non più di 6 consecutive, per un massimo di 40 ore settimanali. Non sono ammesse attività di formazione in giornate festive. Salvo il limite massimo delle 40 ore settimanali, sono possibili deroghe, autorizzate dall'ufficio regionale competente, a fronte di motivate esigenze.

3. Salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, le ore di formazione devono essere realizzate nell'arco di tempo compreso tra le ore 7.00 e le ore 23.00. In casi motivati possono essere preventivamente autorizzate attività di formazione al di fuori della fascia oraria indicata.

4. Le operazioni di carattere formativo, salvo diversamente disposto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, possono prevedere le seguenti modalità didattiche:

a. attività d'aula;

b. attività laboratoriali;

c. stage o tirocinio curricolare.

5. Le attività d'aula e le attività laboratoriali sono finalizzate al conseguimento di conoscenze, abilità e competenze teoriche e pratiche previste dall'operazione. Le attività d'aula sono generalmente caratterizzate da un approccio prevalentemente teorico; le attività laboratoriali, svolte presso laboratori dedicati, si contraddistinguono per una connotazione maggiormente applicativa.

6. Nel caso di operazioni riferite alla tipologia «formazione continua» le attività laboratoriali possono sostituirsi in:

a. attività al di fuori del ciclo di produzione;

b. attività in affiancamento all'interno del ciclo di produzione. Quest'ultime si realizzano con la partecipazione degli allievi all'attività produttiva secondo una organizzazione che renda tale attività strettamente finalizzata all'apprendimento ed accuratamente monitorata da personale esperto cui siano attribuiti ruoli formativi o di tutoraggio.

7. Lo stage è un periodo di permanenza dei partecipanti dell'operazione in azienda o presso altra realtà lavorativa, collocato preferibilmente nelle fasi intermedie o conclusive del percorso formativo, per sperimentare le abilità acquisite e finalizzare specifici apprendimenti. Esso è attentamente definito e progettato per quanto riguarda gli obiettivi, i livelli di autonomia, il ruolo/contesto di inserimento, la durata e l'articolazione.

8. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da un accordo sottoscritto dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante. L'accordo, parte integrante della documentazione finale attestante la realizzazione dell'operazione, contiene i seguenti elementi:

a. finalità, tipologia e modalità dello stage con l'indicazione della durata, frequenza, orario;

b. riferimento all'operazione entro cui lo stage si inquadra con indicazione del relativo codice attribuito dall'ufficio regionale competente;

c. nominativo del partecipante e le mansioni attribuite;

d. nominativo del tutor aziendale;


e. diritti e obblighi delle parti;

f. impegno al rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro.

9. Possono essere previste, in alternativa alla frequenza dello stage, la predisposizione di ulteriori attività laboratoriali o di specifici project work nei seguenti casi:

a. allievi occupati qualora espressamente previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento;

b. allievi in particolari situazioni di disagio o di svantaggio qualora espressamente previsto dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento o a seguito di comunicazione debitamente motivata all'ufficio regionale competente.



10. In caso di impossibilità da parte di un partecipante alla frequenza dello stage a causa di una situazione di malattia o di altre situazioni normativamente tutelate, lo stage può essere recuperato, previa comunicazione all'ufficio regionale competente.

11. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato in stage non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.

12. In sede di avviso pubblico o di direttiva di riferimento possono essere fornite specifiche indicazioni relativamente all'articolazione e alle modalità di erogazione della formazione di cui al comma 4. La durata dello stage, qualora previsto, non deve essere inferiore al 30% e non può superare l'80% della durata complessiva dell'operazione.

Art. 9.

Allievi partecipanti

1. Il numero minimo e massimo degli allievi richiesti per dare avvio alle operazioni nonché il numero minimo di allievi richiesto per la conclusione delle operazioni è indicato nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento.

2. L'inserimento di nuovi allievi ad operazioni già avviate è ammissibile qualora:

a. l'allievo sia in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico o nella direttiva di riferimento;

b. sia effettuato entro il 20% della durata dell'operazione al netto degli esami finali, salvo diverse indicazioni previste dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

3. Non è ammissibile la contestuale partecipazione a più di un'operazione che preveda il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione.

4. Salvo quanto disposto al comma 3, la partecipazione contemporanea di un allievo a più di un'operazione è ammissibile, salva la verificata compatibilità degli orari di lezione che consenta la completa partecipazione a tutte le operazioni programmate. Non è in ogni caso ammissibile un impegno giornaliero dell'allievo complessivamente superiore alle 8 ore.

5. La presenza degli allievi ad un'operazione è registrata su un apposito registro le cui specifiche tecniche sono elencate nell'allegato 1. Modalità diverse di tenuta dei registri di presenza degli allievi rispetto a quelle previste all'allegato 1 possono essere autorizzate dall'ufficio regionale competente a fronte di motivate richieste.

Art. 10.

Esami finali

1. Le operazioni si concludono con esami che accertano il grado di apprendimento da parte dei partecipanti e che sono parte integrante dell'operazione. L'ammissibilità agli esami finali è subordinata al possesso del requisito di cui al comma 2 ed al giudizio di ammissibilità espresso dal collegio dei docenti.

2. Il livello minimo di effettiva presenza richiesto per l'ammissione all'esame finale dell'allievo è pari al 70% della durata dell'operazione al netto dell'esame stesso. Ordinamenti didattici o specifiche previsioni dell'avviso pubblico o della direttiva di riferimento possono stabilire percentuali diverse.

3. Deroche ai livelli minimi di frequenza sono autorizzate dall'ufficio regionale competente in casi particolari debitamente motivati e a fronte del parere positivo espresso dal collegio dei docenti.

4. Agli esami finali possono partecipare anche allievi che per cause di forza maggiore non hanno potuto presentarsi all'esame finale di analoghe operazioni, conclusesi entro i 12 mesi precedenti, previa autorizzazione dell'ufficio regionale competente.

5. Con riferimento alle operazioni che prevedono il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione la commissione esaminatrice è istituita ai sensi dell'art. 16, quinto comma, della legge regionale

76/1982 e, per quanto riguarda i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'art. 10, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012). Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal presidente.

6. Con riferimento alle operazioni che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza la commissione è costituita, ai sensi dell'art. 16, comma 16, della legge regionale 76/1982, dal soggetto attuatore ed è composta da almeno tre persone, salvo diversa previsione dell'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento, che abbiano partecipato all'operazione con funzioni di coordinamento, tutoraggio ovvero docenza.

7. In relazione alla composizione della commissione d'esame e agli esami o prove finali relativi ad operazioni previste da specifiche leggi, norme o accordi comunitari, nazionali o regionali, valgono le previsioni in tal senso stabilite dalle normative medesime.

8. La conclusione di ogni operazione è documentata con la predisposizione di un verbale d'esame.

Art. 11.

Attestazioni

1. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio di un attestato finale denominato, salvo diversa previsione derivante dalla normativa nazionale vigente, di qualifica o di specializzazione o di frequenza.

2. Gli attestati di qualifica o di specializzazione sono:

a. rilasciati e sottoscritti dal responsabile del soggetto attuatore, o suo delegato;

b. vidimati dal servizio competente in materia di formazione professionale;

c. soggetti all'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

3. Gli attestati di frequenza sono rilasciati e sottoscritti dal responsabile del soggetto attuatore, o suo delegato, e non sono soggetti a vidimazione da parte del servizio competente in materia di formazione professionale.

4. Gli attestati di frequenza, con attestazione delle competenze acquisite, sono rilasciati, con le modalità di cui al comma 3, anche nei seguenti casi riferiti ad un'operazione che prevede il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione:

a. allievi non idonei, non ammessi o non presentatisi all'esame o dimessi dall'operazione su specifica richiesta;

b. allievi in situazione di svantaggio.

5. Gli attestati di frequenza, rilasciati ai sensi di specifica normativa, sono sottoposti alla medesima procedura di vidimazione e di bollo descritta per gli attestati di qualifica o di specializzazione.

6. I modelli di attestati di cui al presente articolo sono adottati con decreto del direttore del servizio competente in materia di formazione professionale.


Art. 12.

Finanziamento delle operazioni e spese ammissibili

1. Le operazioni selezionate possono essere, in tutto o in parte, finanziate con contributi pubblici.

2. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 76/1982 i contributi sono determinati sulla base di costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari. Le unità di costo standard (UCS) e le modalità di trattamento sono determinate dalla regolamentazione prevista per le attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

3. Per le operazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 10, comma 18, della legge regionale 18/2011, le modalità di trattamento delle unità di costo standard sono stabilite nell'allegato 3.



4. Le operazioni formative a carattere sperimentale, quelle non disciplinate nella regolamentazione prevista per le attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo e quelle che rientrano nella disciplina degli aiuti di stato sono finanziate a costi reali. In tali casi il contributo è determinato:

- a. a preventivo, in base a parametri di costo stabiliti dall'avviso di riferimento;
- b. a rendiconto, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. L'avviso pubblico o direttiva di riferimento stabilisce il numero minimo di allievi con cui deve concludersi l'operazione ai fini del riconoscimento totale del contributo previsto e disciplina eventuali rideterminazioni finanziarie.

6. Il livello minimo di effettiva presenza richiesto per la rendicontabilità dell'allievo è pari al 70% della durata dell'operazione al netto dell'esame finale. Ordinamenti didattici o specifiche previsioni dell'avviso pubblico o della direttiva di riferimento possono stabilire percentuali diverse.

7. Nel caso di finanziamento a costi reali, il contributo spettante in via definitiva è pari all'importo minore tra l'importo del contributo stabilito a preventivo e l'importo delle spese esposte a rendiconto e riconosciute ammissibili. Le spese ammissibili sono quelle previste dalla regolamentazione di cui al comma 2 e, qualora applicabile, dalla normativa sugli aiuti di stato.

8. Le operazioni riguardanti la formazione specifica prevista da normative nazionali o regionali o finalizzate al conseguimento di patenti di mestiere possono essere finanziate soltanto se la norma di riferimento non dispone diversamente. Qualora tali operazioni siano finanziabili, si applica il sistema del finanziamento a costi standard ed al relativo onere finanziario sono chiamati a contribuire anche i soggetti interessati non disoccupati. L'avviso stabilisce l'ammontare del contributo richiesto ai partecipanti. L'importo riscosso dal soggetto attuatore a titolo di contributo dei partecipanti è detratto dall'ammontare del contributo regionale.

9. Nel caso di operazioni che beneficiano di contributi pubblici, il soggetto attuatore:

- a. gestisce le fasi operative ricorrendo a personale dipendente o a prestazioni professionali individuali;
- b. può ricorrere a soggetti terzi per l'acquisizione di beni e servizi di tipo strumentale aventi carattere esecutivo o accessorio rispetto alle finalità proprie e caratteristiche dell'operazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
- c. può ricorrere, in delega, a soggetti terzi non persone fisiche per attività di docenza, di tutoraggio e di progettazione nel limite del 30% del contributo pubblico.

10. Fatti salvi i requisiti richiesti ai docenti da specifiche normative di settore, nel caso di operazioni riferite a percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i docenti incaricati ai sensi del comma 9, lettere a) e c), devono possedere i requisiti richiesti dalla disciplina regionale in materia di accreditamento per tale tipologia di percorso e il loro impiego è subordinato all'autorizzazione del servizio competente in materia di formazione professionale.

Art. 13.

Concessione ed erogazione del contributo

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla data del decreto che approva l'esito della selezione.

2. Per i contributi relativi ad operazioni finanziate con fondi regionali si provvede all'erogazione di un acconto in misura non superiore al 95 per cento entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del soggetto attuatore che documenta l'avvio dell'attività formativa. All'erogazione del saldo si provvede entro 180 giorni dalla presentazione del rendiconto.

3. Per i contributi relativi ad operazioni finanziate con fondi statali si provvede:

- a. all'erogazione di un acconto non superiore all'85 per cento entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto attuatore corredata dalla comunicazione che documenta l'avvio dell'attività

formativa e da apposita fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it;

- b. all'erogazione del saldo, ove spettante, entro 180 giorni dalla presentazione del rendiconto.

Art. 14.

Controlli

1. I controlli delle operazioni formative riguardano:

- a. le verifiche amministrative in itinere;
- b. le verifiche in loco;
- c. le verifiche amministrative ex post.

2. Le verifiche amministrative in itinere sono costituite da una serie di controlli di conformità e regolarità sui modelli di cui all'allegato 1.

3. I registri di cui all'allegato 1 non devono contenere lacune o spazi bianchi che non siano interlineati, aggiunte nel corpo, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Qualora nella stesura dell'atto siano stati commessi errori o si sia incorso in omissioni, si deve procedere alle opportune variazioni con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a. cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire;
- b. fare risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell'atto, mediante postille contraddistinte con segni numerici o alfabetici di richiamo.

4. I registri sono compilati dal soggetto attuatore dall'operazione, secondo la modulistica predisposta dal Servizio competente in materia di formazione professionale. I registri sono preventivamente vidimati dal Servizio competente in materia di formazione professionale.

5. Ciascun allievo testimonia la propria presenza ad una determinata operazione attraverso l'apposizione della firma nel Registro presenza allievi.

6. Le verifiche in loco, finalizzate al controllo di conformità amministrativa, di regolarità finanziaria nel caso di operazioni a costi reali e di regolarità dell'esecuzione sono eseguite al fine di controllare in particolare la realizzazione dell'operazione, i progressi fisici, l'eventuale documentazione riguardante l'avanzamento dell'operazione e il rispetto della normativa vigente e delle previsioni degli avvisi pubblici e delle direttive di riferimento.

7. Nel corso della verifica in loco relativa ad operazioni finanziate sulla base del parametro «ora/allievo» può essere richiesto di verificare le presenze degli allievi relative ai mesi precedenti. Tale controllo può costituire il presupposto per la certificazione delle spese.

8. Le verifiche in loco sono effettuate a campione, senza preavviso nei riguardi del soggetto attuatore e quando l'attuazione dell'operazione è avviata.

9. Le verifiche amministrative ex post riguardano il controllo della documentazione presentata a rendiconto dal soggetto attuatore.


10. Ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 76/1982 per la rendicontazione delle operazioni si applica la regolamentazione prevista per le attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

11. Per la rendicontazione delle operazioni finanziate esclusivamente con fondi regionali e statali si applicano gli articoli 10 e 11 della legge regionale 76/1982 e, per quanto non previsto, la legge regionale 7/2000.

Art. 15.

Rendicontazione

1. Ai fini della verifica sulla realizzazione dell'operazione e della determinazione finale della spesa ammissibile, il soggetto attuatore presenta la documentazione richiesta dagli articoli 16 e 17 all'ufficio regionale competente nei termini di cui all'art. 11 della legge regionale 76/1982, in relazione alle modalità di gestione finanziaria dell'operazione.



2. La determinazione finale della spesa stabilisce il contributo finanziario spettante al soggetto attuatore. In attuazione dell'art. 12, commi 5 e 6, il contributo finanziario è rideterminato in relazione al numero di allievi e alle ore frequentate. Per le operazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato 3.

Art. 16.

Rendicontazione di operazioni finanziate a costi reali

1. Qualora l'operazione sia finanziata a costi reali, la documentazione da presentare a rendiconto è costituita da:

- a. un formulario che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore e i dati fisici e finanziari dell'operazione;
- b. i documenti contabili a giustificazione delle spese;
- c. gli altri documenti previsti dall'avviso pubblico o dalla direttiva di riferimento.

2. Per la presentazione del rendiconto è utilizzato l'apposito modello predisposto dall'ufficio regionale competente e disponibile sul sito www.regione.fvg.it al quale sono allegati i documenti di cui all'allegato 2.

3. Gli originali dei documenti contabili devono essere annullati con la dicitura che il documento stesso è stato utilizzato ai fini del contributo citando la fonte del finanziamento e con l'indicazione dell'anno del contributo, del codice progetto e della somma utilizzata per il rendiconto, qualora non fosse già evidenziato nell'oggetto del documento.

4. I documenti di spesa devono risultare conformi alle norme contabili e fiscali. In particolare, devono consentire la verifica analitica della natura, della quantità e della qualità dei beni forniti e dei servizi resi, anche con opportuni riferimenti temporali atti ad assicurare la pertinenza delle spese al progetto.

5. L'espressione forfetaria dei costi indiretti è ammissibile nel caso in cui sia prevista dall'avviso pubblico o direttiva di riferimento. Nel caso di ricorso alla rendicontazione dei costi indiretti su base forfetaria non sono richiesti giustificativi di spesa all'atto della presentazione del rendiconto.

6. Tutte le spese comprese nel rendiconto devono risultare quietanzate se non diversamente previsto da normativa specifica. Il pagamento è dimostrato con copia della documentazione bancaria o altra idonea documentazione probatoria.

7. Per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Deve comunque essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contante per importi inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente. In caso di pagamento con assegno dovrà essere allegato l'estratto conto.

8. Nel caso di ricorso alla delega di cui all'art. 12, comma 9, lettera c), le spese del soggetto delegato sono giustificate attraverso fatture emesse a favore del soggetto attuatore. Le fatture devono riportare tutti gli elementi utili a riferire l'attività svolta all'operazione oggetto di rendicontazione (riferimento contrattuale, natura della prestazione svolta, periodo di svolgimento della prestazione, quantificazione della prestazione svolta in termini di ore/uomo o giornate/uomo). È vietata la subdelega e la persona che effettua la prestazione non può essere esterna al delegato.

9. La verifica amministrativo-contabile del rendiconto effettuata dall'ufficio regionale competente è diretta a verificare l'ammissibilità formale e sostanziale dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'azione formativa. L'ufficio regionale competente procede, ove necessario, alla rideterminazione del contributo effettivamente spettante. Ad avvenuta verifica del rendiconto l'ufficio regionale competente provvede all'erogazione del saldo o alla richiesta di restituzione delle eventuali maggiori somme anticipate.

Art. 17.

Rendicontazione di operazioni finanziate a tabelle standard di costi unitari

1. Nel caso in cui l'operazione sia finanziata con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari (UCS o somme forfetarie), il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni, secondo quanto previsto nel progetto approvato, costituisce dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto.

2. La documentazione da presentare a rendiconto è costituita dalla relazione tecnico fisica dell'operazione composta da una relazione che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore, i dati fisici e finanziari dell'operazione, secondo un apposito modello predisposto dall'ufficio regionale competente e disponibile sul sito www.regione.fvg.it e dai documenti di cui all'allegato 2, art. 2.

3. La verifica del rendiconto consiste, oltre che nella verifica della documentazione richiesta, nel controllo, anche a campione, dei registri di classe. L'ufficio regionale competente procede, ove necessario, alla rideterminazione del contributo effettivamente spettante. Ad avvenuta verifica del rendiconto l'ufficio regionale competente provvede all'erogazione del saldo o alla richiesta di restituzione delle eventuali maggiori somme anticipate.

Art. 18.

Monitoraggio

1. Il soggetto attuatore di un'operazione è tenuto a fornire secondo le indicazioni dell'ufficio regionale competente, ovvero secondo quanto previsto dagli avvisi pubblici o dalle direttive di riferimento, tutti i dati e gli elementi utili per le attività istituzionali di monitoraggio dell'operazione medesima.

Art. 19.

Revoca del contributo

1. La revoca dei contributi di cui all'art. 13 è prevista nei seguenti casi:
- a. mancata realizzazione dell'operazione;
 - b. gravi inadempimenti o gravi violazioni di legge;
 - c. mancata vidimazione, precedente all'avvio dell'operazione, del registro di presenza degli allievi, qualora previsto.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla regolamentazione prevista per le attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

2. Gli allegati al presente regolamento sono aggiornati con decreto del direttore del servizio competente in materia di formazione professionale pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 21.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00336



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2017, n. 0143/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'art. 50, comma 2, della citata legge regionale n. 21/2016 (Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche) che demanda ad un apposito Regolamento la disciplina delle caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 12 maggio 2017, n. 847;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo degli stabilimenti balneari.

Art. 2.

Caratteristiche della denominazione

1. La denominazione dello stabilimento balneare non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da altri stabilimenti balneari ubicati nel territorio di uno stesso Comune.

Art. 3.

Caratteristiche del segno distintivo

1. Il segno distintivo è realizzato conformemente al modello di cui all'allegato «A» al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e deve essere esposto all'esterno dello stabilimento balneare in modo da risultare ben visibile.

Art. 4.

Abrogazioni e norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2002, n. 0330/Pres. (Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori, ai sensi dell'art. 102, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2).

2. Sono mantenuti i segni distintivi già realizzati ai sensi dell'Allegato «A» al decreto del Presidente della Regione n. 0330/2002.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00350



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2017, n. 27.

Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla l.r. 32/2002.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 28 giugno 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di esplicitare il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di istruzione e formazione professionale, occorre modificare il comma 4-bis dell'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002, introdotto con la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002), per quanto concerne in particolare la realizzazione di opportunità formative per gli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, allo scopo di ampliare le prospettive occupazionali mediante la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 4-bis dell'art. 13-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

«4-bis. Nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione, allo scopo di ampliare le prospettive di occupabilità degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, promuove la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative. Modi all'acquisizione di competenze professionali, che possono essere valorizzate in percorsi post diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo del lavoro.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 giugno 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 giugno 2017.

*(Omissis).***17R00390**

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2017, n. 28.

Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla l.r. 48/1994.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 28 giugno 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m) e i-bis), dello statuto;

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);



Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 48/1994, in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore, contiene specifiche disposizioni per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di settore che è opportuno aggiornare, anche alla luce del rilevante periodo intercorso dalla sua approvazione.

2. In particolare, anche con l'obiettivo di incentivare il turismo sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che assume particolare rilevanza nel contesto toscano, è opportuno prevedere che per alcuni casi specifici, già previsti dalla legge regionale, previa autorizzazione del comune interessato e previa assunzione degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli organizzatori, vi possa essere un ampliamento delle aree in cui è consentito svolgere tali manifestazioni;

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Gare e manifestazioni di fuori strada.
Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 48/1994*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è sostituito dal seguente:

«2. In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2.».

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 48/1994 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall'art. 7, comma 4, da parte del richiedente.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 giugno 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 giugno 2017.

(*Omissis*).

17R00391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2017, n. 29/R.

Norme in materia di composizione della Consulta regionale della cooperazione. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2007, n. 16/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 «Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 5 luglio 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*)

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 19 luglio 2012, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive»);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2007, n. 16/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 «Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana»);


Visto il parere favorevole del Comitato di direzione espresso nella seduta del 20 aprile 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 2 maggio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 maggio 2017;

Visto il parere favorevole con osservazioni della seconda commissione consiliare espresso nella seduta del 25 maggio 2017;



Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017, n. 651;

Considerato quanto segue:

1. il decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2007, n. 16/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 «Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana») all'art. 8, comma 1, lettera *b*) prevede che facciano parte della Consulta regionale della cooperazione «otto rappresentanti delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative nel territorio regionale toscano, come risultanti dai dati sulle imprese cooperative nel sistema economico della Toscana in possesso dell'Osservatorio di cui all'art. 7 della legge n. 73/2005 e da queste designati sulla base del grado di rappresentatività nel territorio regionale»;

2. la legge regionale 19 luglio 2012, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 «Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive»), all'art. 27 ha abrogato gli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 73/2005, che disciplinavano l'Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione e il suo funzionamento, rendendo pertanto necessario prevedere un diverso criterio con cui individuare il maggior grado di rappresentatività delle organizzazioni delle associazioni cooperative che compongono la Consulta;

3. di accogliere le osservazioni della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Composizione della Consulta regionale della cooperazione. Modifiche all'art. 8, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16/R/2007

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2007, n. 16/R (regolamento di attuazione della legge regionale «Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana») è sostituita dalla seguente: *b*) sei rappresentanti delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative nel territorio regionale toscano, unitariamente designati dalle organizzazioni delle associazioni cooperative che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 27 giugno 2017

ROSSI

17R00392

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2017, n. 30.

Continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche alla l.r. 89/2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 5 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *v*) dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) e, in particolare, l'art. 1, che autorizza la Giunta regionale ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi € 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;

Considerato quanto segue:

1. Il preambolo della legge regionale n. 89/2016 limita la possibilità di intervenire per garantire la continuità territoriale al solo territorio regionale;



2. È necessario modificare il preambolo della legge regionale n. 89/2016 al fine di chiarire che è possibile garantire i collegamenti anche con il territorio nazionale;

Approva la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 89/2016

1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), dopo le parole: «con il territorio regionale» sono inserite le seguenti: «e nazionale».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 luglio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2017.

(*Omissis*).

17R00393

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 9 maggio 2017, n. 8, della Regione Siciliana, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale».

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, parte I, n. 20 del 12 maggio 2017, deve intendersi apportata la seguente rettifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana - Parte I n. 46 del 27 ottobre 2017:


all'art. 13, comma 2, sostituire le parole «17 marzo 2016, n. 3» con le parole «17 maggio 2016, n. 8».

17R00512

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-002) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 1 2 0 *

€ 3,00

